

CORTE COSTITUZIONALE; ORDINANZA N. 153/2010 (G. U. 1° s.s., n. 18 del 5 maggio 2010).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Decreto di liquidazione di compensi professionali - Opposizione - Competenza del giudice in composizione monocratica anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale - Denunciato eccesso di delega - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata - Mancata prospettazione di nuovi argomenti - Manifesta infondatezza della questione - Art. 170, comma 2, del d. lgs. 113/2002, come riprodotto nel d.p.r. 115/2002 - Cost., art. 76; art. 7 della l. 50/1999.

(1) - È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 170, comma 2, del d.lgs. 113/2002, come riprodotto nel d.p.r. 115/2002, in relazione all’art. 76 Cost., poiché identica a quella già dichiarata infondata con sentenza n. 53 del 2005 e manifestamente infondata con ordinanza n. 30 del 2010. In particolare, considerato che fra i criteri direttivi indicati nella legge di delega vi era anche quello di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, il legislatore delegato non ha ecceduto dai limiti della delega nell’attribuire al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi anche nell’ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale.

La Corte decide, con la decisione in epigrafe, due questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente identiche, entrambe promosse dalla Corte d’Appello di Catania con due diverse ordinanze (ord. 15 aprile 2008, in G.U., 1° s.s., n. 45 del 2009, R.O. n. 273/2009 e ord. 26 marzo 2009, in G.U., 1° s.s., n. 45 del 2009, R.O. n. 272/2009) ed aventi entrambe ad oggetto l’art. 170, comma 2, del d.lgs. 113/2002, come riprodotto nel d.P.R. 115/2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).

In particolare il rimettente lamenta l’incostituzionalità della disposizione indubbiata nella parte in cui essa stabilisce che, nell’ambito del procedimento di opposizione in materia di spese di giustizia, l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

Secondo il giudice *a quo*, infatti, attraverso tale statuizione il Governo avrebbe apportato una sostanziale modifica all’ordinamento giudiziario, introducendo la figura del giudice in composizione monocratica nell’ambito di uffici giudiziari che, come la Corte d’appello, operano esclusivamente in composizione collegiale, eccedendo così dai limiti della delega¹, diretta esclusivamente al riordino della materia delle spese di giustizia.

La Corte, atteso che le due ordinanze del giudice catanese hanno ad oggetto la stessa disposizione, in relazione al medesimo parametro e con motivazioni sostanzialmente identiche, e dunque riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di

¹ La delega è contenuta nell’art. 7 della l. 50/1999, per come modificato dall’art. 1 della l. 340/2000.

legittimità costituzionale in quanto identica ad altra già dichiarata, dapprima, infondata², e, in altra più recente occasione, manifestamente infondata³.

In particolare, a giudizio della Consulta il legislatore delegato non ha ecceduto dalla delega poiché ha rispettato quanto previsto dai criteri direttivi in essa indicati, fra cui vi era quello di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa. A questo proposito, l'introduzione della composizione monocratica in luogo di quella collegiale non solo non appare eccedere i limiti imposti al legislatore delegato in ossequio a quanto previsto dall'art. 76 Cost., ma anzi tende, ad avviso della Corte, all'apprezzabile fine di «adeguare la disciplina del processo in questione alla riforma, operata dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), in base alla quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello in composizione collegiale costituisce un'eccezione»⁴.

² V. Corte cost., n. 53 del 2005, in *Foro it.*, 2005, I, 613 ed in *Giur. cost.*, 2005, 511.

³ V. Corte cost., n. 30 del 2010. Peraltro anche in questo secondo - e più recente - caso, la questione dichiarata manifestamente infondata era stata sollevata proprio dal giudice catanese.

⁴ Con la sent. n. 53 del 2005, cit., la Corte costituzionale ha anche chiarito che alla previsione della composizione monocratica anziché collegiale del giudice non osta la disposizione dell'art. 50 *bis* cod. proc. civ., il quale nell'elencare, in via di eccezione rispetto all'art. 50 *ter*, le cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale, richiama i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e seguenti del codice di rito, salvo che sia altrimenti disposto, giacché il procedimento camerale disciplinato dall'art. 29 della legge 15 giugno 1942, n. 794, al quale rinvia la norma oggetto di questo e di quel giudizio, non rientra tra quelli di cui agli artt. 737 e seguenti del codice. Sul tema del giudice monocratico v., in dottrina, F. AULETTA, *Aggiornamenti in tema di composizione monocratica o collegiale del tribunale*, in *Giusto processo civ.*, 2007, 87; P. P. RIVELLO, *Giudice unico [aggiornamento 2004]*, in *Digesto penale*, Torino, 311; V. CARBONE, *Giudice monocratico e giudice collegiale*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 552. Per un riferimento di diritto comparato si veda M. E. CATALDO, *Il giudice monocratico in Francia (e Spagna)*, in *Dir. pen. e proc.*, 1998, 1288.